

DETERMINAZIONE N° 1155 DEL 29 LUG. 2011

Oggetto: Concessione congedo straordinario art. 42 D. Lgs n. 151/2001 - dipendente F.M. matricola n. 1935.

Il Responsabile del Servizio Risorse Umane


- PREMESSO** che la dipendente a tempo indeterminato F.M., matricola n. 1935, con nota prot. n. 0021994 del 25 luglio 2011, ha richiesto un periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art.42 D.lgs n.151/2001, per poter assistere la propria figlia, M.V., già riconosciuta in stato di gravità con verbale rilasciato dalla competente Commissione L. 104/1992;
- RICHIAMATO** l'art. 42 del D. Lgs n.151/2001 che riconosce ai genitori di persone con handicap grave il diritto di usufruire, alternativamente, di un periodo di congedo, per un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, anche con interruzione;
- ACCERTATO** che per la medesima figlia M.V. la dipendente ha già usufruito, di altri periodi di congedo allo stesso titolo, senza tuttavia superare il limite massimo dei 2 anni previsto dalla normativa;
- RILEVATO** che la concessione del congedo richiesto dalla dipendente F.M., della durata di 30 giorni con decorrenza dal 1° agosto 2011, rientrerebbe in ogni caso nel limite dei due anni previsto dalla normativa in menzione;
- ACCERTATO** che sussistono in capo alla richiedente i presupposti per il riconoscimento del diritto previsto dal più volte citato art. 42 D. Lgs n.151/2001;
- RITENUTO** di dover concedere alla suddetta dipendente il congedo straordinario per il periodo richiesto;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

- Di concedere alla dipendente F.M., matricola n. 1935, un periodo di congedo straordinario, ai sensi del combinato disposto dell'art 4 comma 2 della L. 53 dell'8 marzo 2000 e dell'art.42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, per assistere la propria figlia, M.V., già dichiarata in situazione di gravità, ai sensi della Legge n. 104/1992, per un totale di giorni 30, con decorrenza dal 1° agosto 2011 e fino al 30 agosto 2011;

- Di dare atto che durante tale periodo la dipendente in oggetto ha diritto al trattamento economico e previdenziale, come previsto dall'art. 42 del D. L.gs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- Di precisare che durante il periodo di congedo la dipendente F.M. non potrà usufruire dei benefici di cui all'art.33 della L.104/92;
- Di dare atto che tale periodo non è utile ai fini della indennità di premio servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità;
- Di trasmettere copia della presente determinazione al settore economico- previdenziale e all'Ufficio rilevazioni presenze del Presidio Ospedaliero per i conseguenti provvedimenti e adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Fanni Pittau)



Responsabile del Servizio P.O. C. Sett. Giu.
Dr.ssa Sandra Olla



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Luglio 2011 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 29 Luglio 2011 con prot. n. 4032


La segreteria generale
Fedeola